



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23045

Data: 20/11/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 19/11/2023 relativo all'incontro (23094) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 19/11/2023 tra Fassa Falcons U19 (020) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Carpano Luca Roberto** (n. tessera 602326) della società S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. 020 per violazione dell'art. 9.3.3. del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Scola Geremia** (n. tessera 87403) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 9.3.3. del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Carpano Luca Roberto (n. tessera 602326)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.52, al giocatore della squadra A n. 77 Carpano Luca e al giocatore della squadra B n. 21 Scola Geremia veniva comminata una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta in base all' art. 46.1, in quanto i due predetti giocatori, dopo avere avviato una rissa, proseguivano nella colluttazione, nonostante l'intimazione dell'arbitro di desistere dall'illecito comportamento, interrompendo l'alterco soltanto quando, una volta caduti sulla pista ghiacciata, venivano divisi dai *linesman*.

Ciò premesso, considerata l'assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equa la comminazione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella prossima partita di campionato.

Scola Geremia (n. tessera 87403)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.52, al giocatore della squadra A n. 77 Carpano Luca e al giocatore della squadra B n. 21 Scola Geremia veniva comminata una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta in base all' art. 46.1, in quanto i due predetti giocatori, dopo avere avviato una rissa, proseguivano nella colluttazione, nonostante l'intimazione dell'arbitro di desistere dall'illecito comportamento, interrompendo l'alterco soltanto quando, una volta caduti sulla pista ghiacciata, venivano divisi dai *linesman*.

Ciò premesso, considerata l'assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equa la comminazione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella prossima partita di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi